

Tivoli, 24 agosto 2010

Oggetto: Entrata in vigore del DL 40/2010 con modifiche all'art. 6 del DPR 380/2001

Il 26.05.2010 è entrato in vigore il Decreto Legge 40/2010, convertito con legge 71/2010, il cui art. 5 interviene a modificare l'art. 6 del DPR 380/2001 con l'intento di snellire le procedure di esecuzione di alcune tipologie di lavori senza la necessità di preventivo titolo abilitativo. Gli interventi possibili senza titolo abilitativo sono:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Il comma 2° del novellato art. 6 DPR 380/2001 prevede inoltre che i seguenti interventi possono essere eseguiti previa comunicazione dell'inizio dei lavori:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non



COMUNE DI TIVOLI

SETTORE VI - URBANISTICA

comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Inoltre si dispone che l'interessato agli interventi di cui al comma 2 allegli alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Mentre, limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), trasmetta all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma)

Tel. 0774 4531 - Fax 0774 330675

www.comune.tivoli.rm.it





COMUNE DI TIVOLI

SETTORE VI - URBANISTICA

responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Infine l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

Il citato DL 40 stabilisce che, al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività sopra elencate, il certificato stesso venga rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Il termine previsto dal comma 2 articolo 2 del regolamento di cui al DPR 37/1998 è ridotto a trenta giorni.

Nell'ottica delle finalità di snellimento delle modifiche legislative in questione, e fino a eventuali diverse disposizioni regionali, questo ufficio dispone che la comunicazione di inizio attività dovrà precisare l'esatta tipologia degli interventi previsti, così come elencati al comma 1 del nuovo art. 6 DPR 380/2001. Per gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del 2° comma, il proprietario dovrà inoltre inviare al Comune la comunicazione di inizio attività, in triplice copia in carta semplice unitamente a una fotocopia di un documento d'identità valido, dichiarando tutti i dati personali e localizzativi dell'immobile sul quale si intende intervenire, la situazione catastale, il regime vincolistico nonché quanto occorra per la individuazione esatta delle opere e dei luoghi, inclusa un'adeguata documentazione fotografica.



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma)

Tel. 0774 4531 - Fax 0774 330675

www.comune.tivoli.rm.it





COMUNE DI TIVOLI

SETTORE VI - URBANISTICA

In riferimento a quanto previsto dal 4° comma dell'articolo novellato relativamente agli interventi di cui alla lett. a) c. 2° dello stesso, sarà assunta quale data certa della relazione tecnica quella della sua presentazione al protocollo generale del Comune.

Il proprietario, dovendo comunicare l'impresa esecutrice, resta assoggettato agli obblighi D.U.R.C. oppure alla dichiarazione dell'eventuale non sussistenza; in quest'ultimo caso dovrà essere presentato il certificato C.C.I.A.A., anche nel caso di assunzione in proprio dei lavori da parte di un operatore individuale.

Inoltre, all'inizio dei lavori per gli interventi elencati al 2° comma del nuovo art. 5 dovrà essere allegato un versamento di € 200,00 ai fini istruttori, come da tariffe vigenti.

La procedura sin qui enunciata non esime il proprietario dal completamento ai fini fiscali, ove necessario, dall'obbligo di accatastamento e dalla richiesta di rilascio di nuova agibilità della porzione immobiliare interessata.

Si invita ad affiggere la presente all'Albo Pretorio, nonché a darne adeguata pubblicità mediante affissione presso l'URP e pubblicazione sul sito web del Comune.

*Il Dirigente VI settore
arch. Maria Luisa Salvatori*



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma)

Tel. 0774 4531 - Fax 0774 330675

www.comune.tivoli.rm.it

